



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA, FIRMATO A KIEV IL 12 OTTOBRE 2021

Art. 12 (Accordo)

Cooperazione industriale

1. Le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione industriale, in particolare attraverso:
- i) lo sviluppo di legami commerciali tra i fabbricanti del settore aeronautico di entrambe le parti;
 - ii) la promozione e lo sviluppo di progetti comuni allo scopo di raggiungere uno sviluppo sostenibile del settore del trasporto aereo, comprese le infrastrutture;
 - iii) la cooperazione tecnica per l'attuazione di norme UE;
 - iv) la promozione di opportunit  per fabbricanti e progettisti del settore aeronautico; e
 - v) la promozione di investimenti nell'ambito del presente accordo.
2. Il presente accordo non pregiudica le norme tecniche e industriali esistenti in Ucraina per la fabbricazione di aeromobili e dei loro componenti che non sono contemplati dall'allegato I del presente accordo.
3. Spetta al comitato misto monitorare e facilitare la cooperazione industriale.

Versione in vigore dal 21 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore - versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021
Estremi	Legge 7 dicembre 2023, n. 199
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-199-2023/accordo-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it